

DCO 2/11

**MODALITÀ DI RIEQUILIBRIO EX ARTICOLO 32, COMMA 6,
DELLA LEGGE N.99 DEL 23 LUGLIO 2009**

Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: energia elettrica

31 gennaio 2011

Premessa

Il presente documento per la consultazione, predisposto dalla Direzione Mercati dell'Autorità nell'ambito del procedimento relativo all'esecuzione del disposto dell'art. 32, comma 6, della legge n. 99 del 23 luglio 2009, ha ad oggetto l'individuazione delle modalità di riequilibrio, a favore dei clienti finali diversi da quelli che sostengono il finanziamento degli interconnector, degli eventuali vantaggi originati dalle misure, disciplinate dall'Autorità con la deliberazione ARG/elt 179/09 e s.m.i. ai sensi del medesimo comma 6, volte a consentire l'esecuzione degli eventuali contratti di approvvigionamento all'estero di energia elettrica prima dell'entrata in esercizio degli interconnector oggetto del finanziamento.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni e le loro proposte entro e non oltre il **4 Marzo 2011**, termine di chiusura della presente consultazione.*

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare espressamente quali parti dei documenti trasmessi all'Autorità si intendano riservate alla medesima.

È preferibile che i soggetti interessati inviino osservazioni e commenti attraverso il servizio telematico interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

In alternativa, i soggetti interessati possono inviare osservazioni e commenti al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail con allegato il file contenente le osservazioni (preferibile), fax o posta:

Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Mercati
Unità mercati all'ingrosso e concorrenza
piazza Cavour 5 – 20121 Milano
e-mail: mercati@autorita.energia.it
Fax: 02-65565265

1 Introduzione

- 1.1. L'articolo 32 della legge n. 99 del 23 luglio 2009 (di seguito: legge n. 99/09) introduce misure volte a dare impulso alla realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica attraverso sviluppo di *interconnector* con il coinvolgimento di clienti finali energivori.
- 1.2. In particolare, l'articolo 32 prevede che la società Terna Spa (di seguito: Terna) provvede, a fronte di specifico finanziamento da parte di soggetti investitori terzi selezionati attraverso apposite procedure concorsuali (di seguito: soggetti selezionati), a programmare, costruire ed esercire a seguito di specifici mandati dei medesimi soggetti uno o più potenziamenti delle infrastrutture di interconnessione con l'estero nella forma di «*interconnector*» ai sensi del regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, nonché le necessarie opere di decongestionamento interno della rete di trasmissione nazionale.
- 1.3. Il comma 6 dell'articolo 32 prevede inoltre che l'Autorità adotti provvedimenti che:
 - a) disciplinino misure (di seguito: misure transitorie) volte a consentire, a partire dalla conclusione del contratto di mandato per la programmazione e la progettazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 32 e fino alla messa in servizio dell'*interconnector* e comunque per un periodo non superiore a sei anni, l'esecuzione, nei limiti della capacità di trasporto oggetto della richiesta di esenzione di cui al medesimo comma 3, degli eventuali contratti di approvvigionamento all'estero di energia elettrica (di seguito: contratti di approvvigionamento all'estero) per la fornitura ai punti di prelievo dei clienti finali selezionati;
 - b) determinino i corrispettivi che i clienti finali selezionati sono tenuti a riconoscere, in ragione del costo efficiente per la realizzazione e la gestione di efficaci infrastrutture di potenziamento, a Terna a fronte delle misure transitorie di cui sub a);
 - c) determinino le modalità per la copertura delle eventuali differenze maturate in capo a Terna tra detti corrispettivi ed i costi conseguenti al rendere possibile l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento all'estero nell'ambito delle medesime misure transitorie di cui sub a);
 - d) individuino le modalità di riequilibrio, a favore dei clienti finali diversi da quelli selezionati e nell'ambito del periodo ventennale di esenzione dall'accesso a terzi eventualmente riconosciuto agli *interconnector* secondo le modalità di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 21 ottobre 2005, degli eventuali vantaggi originati dalle misure transitorie di cui sub a).
- 1.4. Con la deliberazione 20 novembre 2009, ARG/elt 179/09, e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione ARG/elt 179/09), l'Autorità ha già provveduto ad adottare le disposizioni previste ai sensi dell'articolo 32, comma 6, della legge n.99/09 con riferimento a quanto richiamato nel precedente punto 1.3, lettere a), b) e c).
- 1.5. Il presente documento ha la finalità di raccogliere, nell'ambito del quadro normativo e regolamentare sopra descritto, pareri ed osservazioni in merito alla

individuazione delle modalità di riequilibrio di cui al precedente punto 1.3, lettera d) (di seguito: modalità di riequilibrio), al fine dell'adozione dei relativi provvedimenti.

2 Le possibili modalità di riequilibrio

- 2.1 Al fine di individuare le più opportune modalità di riequilibrio, è necessario procedere innanzitutto ad una corretta qualificazione dei vantaggi originati ai soggetti selezionati dalle misure transitorie; infatti, oggetto del riequilibrio sono, ai sensi dell'articolo 32, comma 6, della legge n.99/09, proprio i suddetti vantaggi.
- 2.2 Le misure transitorie, disciplinate dalla deliberazione ARG/elt 179/09, consentono, di fatto, ai soggetti selezionati di anticipare gli effetti derivanti dall'entrata in operatività degli *interconnector* – potendo quindi dare esecuzione immediata ai contratti di fornitura sottoscritti all'estero - a fronte del riconoscimento a Terna di corrispettivi determinati dall'Autorità sulla base delle informazioni, trasmesse da Terna, relative ai costi standard minimi di realizzazione degli *interconnector* di cui all'articolo 32 della legge n. 99/09, e che potrebbero, di conseguenza, risultare inferiori rispetto a quanto necessario per la copertura dei costi effettivamente sostenuti per la realizzazione di dette infrastrutture.
- 2.3 In considerazione di quanto richiamato al precedente punto 2.2, l'eventuale vantaggio derivante ai soggetti selezionati dalle misure transitorie consiste nella possibilità di ottenere anche prima dell'entrata in esercizio degli *interconnector* benefici equivalenti a quelli derivanti dalla disponibilità di dette infrastrutture e, in minor misura, dal dover riconoscere corrispettivi determinati con riferimento a costi che potrebbero essere inferiori a quelli effettivi.
- 2.4 Altro elemento rilevante è che il riequilibrio non solo deve essere a favore dei clienti finali diversi dai soggetti selezionati, ma deve trovare luogo nell'ambito del periodo ventennale di esenzione dall'accesso a terzi eventualmente riconosciuto agli *interconnector*.
- 2.5 Nel valutare le possibili modalità di riequilibrio non si può trascurare che l'aumento della capacità di interconnessione connessa alla realizzazione degli *interconnector* produce un beneficio indiretto a tutti i clienti finali – e quindi non solo a quelli selezionati - in termini, soprattutto, di una riduzione attesa dei prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso del paese importatore; ciò sia per effetto dell'aumento di concorrenza sia della riduzione del costo marginale di produzione. Ciò nonostante, parrebbe che le modalità di riequilibrio debbano produrre effetti ulteriori rispetto a quelli derivanti dall'aumento della capacità di interconnessione e di cui sopra.
- 2.6 Modalità di riequilibrio coerenti con quanto sopra esaminato, sembrerebbero dover prevedere una parziale compressione dei diritti derivanti ai soggetti selezionati dall'esenzione sulla capacità di interconnessione associata agli *interconnector* a favore dell'insieme dei clienti finali. Una simile misura, infatti, non solo è coerente con il fatto che il riequilibrio deve trovare luogo nell'ambito

del periodo ventennale di esenzione dall'accesso a terzi eventualmente riconosciuto agli *interconnector*; ma è anche coerente con il fatto che il riequilibrio debba avvenire a solo vantaggio dei clienti finali diversi da quelli selezionati: ciò che può avvenire o attraverso il riconoscimento di un beneficio selettivo a favore dei clienti finali non selezionati o attraverso un beneficio riconosciuto a tutti i clienti finali ma a carico dei soli clienti selezionati. Soprattutto, una simile misura appare pienamente coerente con la natura del vantaggio originato ai clienti selezionati dalle misure transitorie.

- 2.7 Una possibile forma di parziale compressione, a favore dell'insieme dei clienti finali, dei diritti derivanti ai soggetti selezionati dall'esenzione sulla capacità di interconnessione associata agli *interconnector* potrebbe consistere – in analogia con quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo del 18 agosto 2010 n.130 con riferimento all'anticipazione nel mercato degli effetti dello sviluppo degli stoccaggi – nel prevedere che, a partire dall'entrata in esercizio degli *interconnector* e per un periodo pari ad un multiplo (ad esempio il doppio) degli anni per cui i soggetti selezionati si sono avvalsi delle misure transitorie, una predefinita percentuale (ad esempio il 10%) dei diritti sulla capacità di importazione e/o esportazione associata agli *interconnector* sia sottratta alla disponibilità dei soggetti selezionati – che continuerebbero comunque a sostenere l'intero costo delle infrastrutture - e sia assegnata, attraverso procedure competitive, al mercato; prevedendo che i relativi proventi siano destinati a vantaggio dell'insieme dei clienti finali.

S1: Si condivide il fatto che modalità di riequilibrio che prevedano una parziale compressione, a favore dell'insieme dei clienti finali, dei diritti derivanti ai soggetti selezionati dall'esenzione sulla capacità di interconnessione associata agli interconnector siano pienamente coerenti con le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 6, della legge n.99/09?

S2: Si ritiene opportuno che le modalità di riequilibrio siano individuate dall'Autorità in analogia con quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo del 18 agosto 2010 n.130 con riferimento all'anticipazione nel mercato degli effetti dello sviluppo degli stoccaggi?

S3: In caso di risposta affermativa al precedente punto S2, come si ritiene debbano essere determinati la percentuale dei diritti sulla capacità di importazione e/o esportazione associata agli interconnector da cedere al mercato attraverso procedure competitive nonché il numero di anni per cui il diritto dei soggetti selezionati debba essere in tal modo ridotto?

S4: In caso di risposta affermativa allo punto S2, si ritiene che quota parte del provento derivante dalla cessione al mercato della quota parte dei diritti di importazione/esportazione non più disponibili ai soggetti selezionati debba essere versato ai medesimi soggetti selezionati in ragione dei corrispettivi dagli stessi versati a Terna durante il periodo di vigenza delle misure transitorie? Ovvero si ritiene che i parametri (percentuale dei diritti da assegnare al mercato e numero di anni di compressione dei diritti dei soggetti selezionati) di cui allo punto S3 debbano essere determinati tenendo adeguatamente conto dei corrispettivi versati a Terna durante il periodo di vigenza delle misure transitorie?

- 2.8 Una diversa forma di parziale compressione, a favore dell'insieme dei clienti finali, dei diritti derivanti ai soggetti selezionati dall'esenzione sulla capacità di interconnessione associata agli *interconnector* potrebbe consistere in una riduzione del periodo ventennale di esenzione di un numero di anni pari, al massimo, a quello degli anni per cui i soggetti selezionati si sono avvalsi delle misure transitorie; si potrebbe anche prevedere che – fermo restando l'obbligo sui soggetti selezionati di sostenere tutti i costi di realizzazione degli *interconnector* - dagli importi da riconoscere ai soggetti selezionati per il trasferimento a Terna, al termine del periodo di esenzione, delle infrastrutture siano dedotte le eventuali differenze positive tra il valore che avrebbero assunto i corrispettivi riconosciuti a Terna per le misure transitorie qualora determinati sulla base del costo effettivo degli *interconnector* e quanto effettivamente riconosciuto a Terna.
- 2.9 In alternativa a quanto delineato nel paragrafo 2.8, si potrebbe anche prevedere di non ridurre il periodo di esenzione, quanto, piuttosto, di prevedere che al termine del periodo di esenzione gli *interconnector* siano trasferiti a Terna gratuitamente e che, conseguentemente, la RAB di dette infrastrutture sia posta pari a zero.

S5: Si ritiene che le modalità di riequilibrio debbano prevedere una parziale riduzione dei diritti dei soggetti selezionati nella forma di una riduzione del periodo ventennale di esenzione di un numero di anni pari al massimo a quello degli anni per cui i soggetti selezionati si sono avvalsi delle misure transitorie? In caso affermativo come si ritiene debba essere determinato il numero di anni per cui deve essere ridotta l'esenzione?

*S6: In caso di risposta affermativa allo spunto S5, si ritiene che si debba anche prevedere che gli importi da riconoscere ai soggetti selezionati per il trasferimento delle infrastrutture a Terna sia ridotto in misura corrispondente alle eventuali differenze positive tra il valore che avrebbero assunto i corrispettivi riconosciuti a Terna per le misure transitorie qualora determinati sulla base del costo effettivo degli *interconnector* e quanto effettivamente riconosciuto a Terna?*

*S7: Si ritiene che sia viceversa più opportuno prevedere quale modalità di riequilibrio che al termine del periodo di esenzione ventennale gli *interconnector* siano trasferiti a Terna gratuitamente, prevedendo che la RAB relativa a dette infrastrutture sia posta pari a zero?*

S8: Si ritiene che debbano essere adottate modalità di riequilibrio diverse da quelle suggerite nel presente documento di consultazione? In caso di risposta affermativa, quali modalità si ritiene sia opportuno adottare?

- 2.10 L'adozione di modalità di riequilibrio che comportano una parziale riduzione dei diritti dei soggetti selezionati potrebbe accompagnarsi all'introduzione di una facoltà per i soggetti selezionati medesimi di recedere dagli impegni assunti con riferimento al finanziamento degli *interconnector* e alle misure transitorie;

facoltà da esercitare entro un termine massimo dall'adozione delle suddette modalità di riequilibrio, prevedendo altresì la restituzione dei benefici ottenuti dall'applicazione delle misure transitorie. Detti benefici potrebbero essere quantificati a partire dalla differenza tra i prezzi spot dell'energia elettrica all'ingrosso registrati nei mercati esteri ed in quello italiano ed al netto dei corrispettivi già riconosciuti a Terna per le medesime misure transitorie.

S9: Si ritiene opportuno introdurre, in caso di adozione di modalità di riequilibrio che comportano una parziale riduzione dei diritti dei soggetti selezionati, una facoltà per i soggetti selezionati medesimi di recedere dagli impegni assunti con riferimento al finanziamento degli interconnector e alle misure transitorie? In caso affermativo si ritiene che l'esercizio di detta facoltà debba prevedere la restituzione, almeno parziale, dei benefici ottenuti dall'applicazione delle misure transitorie? La suddetta facoltà potrebbe essere condizionata alla disponibilità di altri soggetti, con idonee caratteristiche, a subentrare nel contratto di finanziamento?